Cer_DSIAL_2004007706.txt

DOCUMENTO FIRMATO ELETTRONICAMENTE AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE,
DA: Dirigente PALAZZETTI BRUNO
IN QUALITA' DI : IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FAUNISTICA

SI ATTESTA CHE IL FILE ORIGINALE IN FORMATO ELETTTRONICO E' DEPOSITATO PRESSO L'ARCHIVIO INFORMATICO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA.
IL PRESENTE DOCUMENTO E' IL RISULTATO DELLA STAMPA DEL FILE ELETTRONICO ORIGINALE CHE RISULTA FIRMATO CON IL SEGUENTE CERTIFICATO DIGITALE:

CERTIFICATO DIGITALE RILASCIATO DA :

Nazionalità = IT
Organizzazione = Provincia di Perugia
A:
Dirigente PALAZZETTI BRUNO
IN QUALITA' DI : IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FAUNISTICA
E-mail = bruno.palazzetti@provincia.perugia.it

GENERANDO LA SEGUENTE IMPRONTA:

1102051849010322451185243595679261781961523872681 52



Copia autentica in conformità all'originale, conservato in formato elettronico presso la sede della Provincia di Perugia, firmata in ogni suo foglio a norma di legge.

La presente copia consta di 18. fogli, compreso il presente, e viene rilasciata per gli usi dalla legge consentiti.

Perugia li 03/09/2004

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FAUNISTICA
Avv. BRUNO PALAZZETTI

PROVINCIA DI PERUGIA

PROVINCIA DI PERUGIA

GIUNTA PROVINCIALE

Prot. n. 50775

Deliberazione n. 438 Del 09.08.2004

Allegati n. 1

Oggetto: PRELIEVO IN DEROGA DELLA SPECIE PASSERA D'ITALIA STAGIONE VENATORIA 2004/05 - ATTO DI INDIRIZZO.

COZZARI GIULIO	*Presidente*	*presente*
GIOVAGNOLA PALMIRO	*Vice Presidente*	*presente*
ANTONINI PONTI NERINA	*Assessore*	*presente*
NERI PIER LUIGI	*Assessore*	*presente*
MORICONI GIOVANNI	*Assessore*	*presente*
TINTI DONATELLO	*Assessore*	*presente*
BUCONI MASSIMO	*Assessore*	*presente*
FIORITI RICCARDO	*Assessore*	*presente*
GRANOCCHIA GIULIANO	*Assessore*	*presente*

PRESIDENTE: GIULIO COZZARI

RELATORE: MASSIMO BUCONI

DIRIGENTE AREA: LUCIO GERVASI

SEGRETARIO GENERALE: ALFONSO GENTILI

Prot. n. 50775

Deliberazione n. 438 Del 09.08.2004

Allegati n. 1

Oggetto: PRELIEVO IN DEROGA DELLA SPECIE PASSERA D'ITALIA STAGIONE VENATORIA 2004/05 - ATTO DI INDIRIZZO.

LA GIUNTA PROVINCIALE

PREMESSO che questa Amministrazione, ai sensi della vigente normativa è preposta allo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di tutela della fauna selvatica e di disciplina dell'attività venatoria;

CHE il Consiglio della Comunità Europea nella stesura della Direttiva del 02/04/1979 n. 409 prevede nelle considerazioni preliminari che: " a causa del livello di popolazione talune specie possono formare oggetto di atti di caccia, ciò che costituisce un modo ammissibile di utilizzazione sempre che vengano stabiliti ed osservati determinati limiti e che tali atti di caccia devono essere compatibili con il mantenimento della popolazione di tali specie ad un livello soddisfacente";

CHE, inoltre, la Corte di Giustizia con Sentenza del 07/03/1996 ha stabilito che le specie di uccelli, oggetto di un regime generale di protezione, secondo la Direttiva Comunitaria e non incluse nell'allegato II° della Direttiva 79/409/CEE possono essere interessati da un regime di deroga anche per quanto riguarda l'esercizio venatorio in presenza delle condizioni di cui agli artt. 2 e 9 della stessa Direttiva 79/409/CEE;

ATTESO che:

- l'art. 2 della sopra citata Direttiva 79/409/CEE recita: "Gli stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative;
- l'art. 9 della Direttiva, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, detta le regole per applicare le deroghe alle specie non previste nell'allegato II°;
- la Legge n. 221/02 di attribuzione alle Regioni delle competenze attuative delle deroghe di cui all'art.9 della Direttiva 79/409/CEE, all'art. 1 comma 3 prevede che tale sistema di deroga non può avere per oggetto specie per le quali sia dichiarata la forte diminuzione della consistenza numerica;

PRESO ATTO che la Regione dell'Umbria ha provveduto con la Legge Regionale n. 14/94 e successive modificazioni ed integrazioni, la possibilità per le Province di autorizzare prelievi in deroga anche per la specie passero con riferimento alle ipotesi previste dall' art. 9 comma 1 lettera A della Direttiva 79/409/CEE e con i mezzi previsti dall'art. 13 della Legge 157/92;

CHE pervengono a questa Amministrazione numerose e pressanti richieste da parte degli agricoltori e dei loro rappresentanti di categoria, per contenere e limitare al massimo i danni provocati alle colture agrarie dalla specie passero;

CHE nel periodo di passo invernale del contingente della citata specie, proveniente dall'areale europeo si insedia per lo svernamento nella nostra Regione, provocando un sensibile aumento dei danni alle colture agricole autunnali (oliveti e vigneti);

CHE alla luce dell'indagine effettuata dal personale dipendente del Servizio Programmazione e Gestione Faunistica, la presenza delle stesse è da ritenersi preoccupante per l'economia degli operatori agricoli locali;

CHE la legge regionale n. 23/96 riguardante il risarcimento danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, non prevede il risarcimento dei danni causati dalla specie sopra citata, nel territorio sottoposto a regime di caccia programmata;

CONSIDERATO che per quanto riguarda l'eventuale prelievo in deroga della specie passero il personale tecnico dell' Ufficio monitoraggio e tutela della fauna selvatica del Servizio Programmazione e gestione faunistica ha provveduto a redigere una particolareggiata relazione tecnica, che si allega al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;

PRESO ATTO delle considerazioni che emergono dalla citata relazione tecnica e tenendo conto del concetto di piccola quantità che, comunque, deve intendersi correlato a situazioni riscontrabili in specifiche aree geografiche e non può rappresentare una valutazione assoluta circa la consistenza e la dinamica della specie in oggetto;

CONSIDERATO, quanto sopra esposto e ritenuto che le condizioni di fatto possano consentire la disciplina di un regime di deroga relativamente al prelievo della specie passero ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera A della direttiva 79/409/CEE;

CHE nella Provincia di Perugia è possibile ipotizzare un prelievo che rappresenti uno sfruttamento giudizioso di piccole quantità della specie in oggetto e che possa essere quantificato in n. 34 capi della specie passero per ogni cacciatore e per il periodo che va dal 5 settembre 2004 al 31 gennaio 2005;

CHE detto prelievo in deroga possa essere effettuato secondo le seguenti modalità:

- il periodo più idoneo per i prelievi è quello compreso tra il 5 settembre ~~2004 ed il 31 gennaio 2005;~~
- l'esercizio del prelievo può essere esteso a tutti i possessori di licenza di caccia residenti anagraficamente in provincia di Perugia ed iscritti ad almeno un ATC della Provincia di Perugia;
- al fine di evitare abusi, l'esercizio del prelievo deve avvenire esclusivamente nel territorio della provincia di Perugia e nel contesto di una regolare giornata di caccia prevista dal calendario e, quindi, nel

rispetto di tutte le modalità previste dalla normativa vigente per l'esercizio venatorio;

- nella scheda di rilevamento dell'attività svolta il titolare al termine della giornata venatoria deve annotare il giorno ed il mese in cui è avvenuto il prelievo, l'A.T.C. dove lo steso è stato effettuato ed il numero complessivo dei capi abbattuti distinto per specie;
- la mancata annotazione dei dati nella scheda è sanzionabile ai sensi della lettera i) dell'art.31 della legge 157/92;
- per la distribuzione delle autorizzazioni ci si avvarrà, giusta Deliberazione di G.P. n. 418 del 02.08.2004, delle associazioni venatorie riconosciute le quali devono restituire alla Provincia le relative matrici, debitamente compilate, che costituiscono riscontro dell'effettiva partecipazione del cacciatore al prelievo in deroga;
- le schede di rilevamento devono essere riconsegnate:

a) dai cacciatori alle Associazioni Venatorie, incaricate della loro distribuzione, entro 30 giorni dal termine del periodo di prelievo;

b) dalle Associazioni Venatorie alla Provincia entro il 31 marzo 2005;

- entro la stessa data le associazioni venatorie devono restituire le autorizzazioni non ritirate dai cacciatori nonché le matrici di quelle esitate;

PRESO ATTO, inoltre, che, come prevede la citata Legge Regionale che ha modificato la Legge Regionale 14/94, per poter attuare il prelievo in deroga delle specie previste nella citata normativa è necessario che la relativa relazione tecnica venga inviata, al fine di acquisire un parere in merito, o all'Istituto Nazionale di Fauna Selvatica o agli istituti riconosciuti a livello regionale tra cui figura anche l'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Faunistica, ai sensi dell'art. 49 del testo unico n.267/2000;

SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità dell'atto alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. Di acquisire il parere tecnico da parte dell' Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche, inviando allo stesso la relazione tecnica sulla specie passero in premessa citata;

2. di disporre che con successivi atti si provveda a redigere, sulla base del parere espresso, un piano di prelievo in deroga della specie passero che tenga conto dei criteri in premessa riportati;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990 e dell'art. 19 del Regolamento sul procedimento amministrativo, è stato individuato il Dott. Luca Lucarelli, quale responsabile del presente procedimento amministrativo;

LA GIUNTA

inoltre, stante l'urgenza a provvedere, con voti unanimi espressi con successiva votazione

DELIBERA

di dare al presente atto immediata esecutività.

PRESIDENTE F.TO GIULIO COZZARI

RELATORE F.TO MASSIMO BUCONI

DIRIGENTE AREA F.TO LUCIO GERVASI

SEGRETARIO GENERALE F.TO ALFONSO GENTILI

Allegato alla deliberazione di G.P. n. 438 del 09/08/2004

Controllo numerico di popolazioni ornitiche in regime di deroga ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) della Direttiva CEE 79/409

SCHEDA DI PREVISIONE

(da inviare all'Osservatorio Regionale degli *habitat* naturali e delle popolazioni faunistiche costituito ai sensi dell'art. 9 della L.R. 14/94 e riconosciuto con L.R. 32/2002)

Regione: **UMBRIA**

Specie: **PASSERA D'ITALIA**

Provincia: **PERUGIA**

Nome scientifico: ***Passer italiae***

motivazione dell'intervento	periodo d'intervento		mezzi di cattura e/o abbattimento proposti	numero di esemplari da prelevare	numero di persone abilitate al prelievo	istituti di gestione interessati
	dal (gg/mm/aa)	al (gg/mm/aa)				
☐ Per prevenire gravi danni alle colture , al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque	05/09/04	31/01/05	Arma da fuoco	N° 20 capi ogni 10 ettari	Una persona ogni 15 ettari	Territorio a caccia programmata e Zone di Ripopolamento e Cattura

CONTROLLO NUMERICO DELLA PASSERA D'ITALIA *(Passer italiae)* NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Da alcuni anni la Provincia di Perugia effettua interventi di contenimento della Passera d'Italia, specie responsabili di danni soprattutto a colture cerealicole e girasoli.
Gli interventi di contenimento effettuati gli anni precedenti hanno riscosso l'approvazione del mondo agricolo (singoli coltivatori, associazioni, consorzi di tutela, ecc.) che vi hanno riscontrato un effetto positivo per la salvaguardia di coltivazioni a rischio.

Presenza della Passera d'Italia nel territorio provinciale

La Passera d'Italia e' comunissima e diffusa in tutto il territorio regionale, come risulta dall'Atlante Ornitologico dell'Umbria (1997).
Come del resto in tutto il suo areale, vive a stretto contatto con l'uomo negli ambienti urbani e suburbani e nelle aree agricole. La presenza della specie, non sembra condizionata dal fattore altitudinale. Per nidificare, sfrutta in genere i buchi e le nicchie di muri e tetti, ma anche siti piu' naturali come pareti rocciose ed argillose a breve distanza dall'abitato.
La distribuzione della Passera d'Italia d'inverno, coincide in pieno con quella estiva, e anche gli ambienti frequentati sono gli stessi. Al di fuori dei mesi riproduttivi, la specie si riunisce in gruppi composti anche da un centinaio di individui, che "battono" le campagne coltivate alla ricerca di cibo.
Con la maturazione delle coltivazioni di cereali e il successivo periodo della semina di cereali autunno-vernini, inizia una fase critica per il mondo agricolo, in quanto iniziano a manifestarsi danni diffusi.

Interventi di prevenzione messi in atto

La Provincia di Perugia si è interessata dell'acquisto di dispositivi di prevenzione per i danni (apparecchi sonori di allarme, palloni "predator", bande colorate ecc.) prima in proprio, poi tramite apposite convenzioni con gli ATC a cui si rivolgono direttamente i coltivatori ed i proprietari.

Consistenza e distribuzione della popolazione

Ai fini del monitoraggio della popolazione svernante e nidificante, a cura dell'Osservatorio Faunistico Regionale, per quattro inverni (dal dicembre 1999 - gennaio 2000 al dicembre 2003 - gennaio 2004) e quattro stagioni riproduttive (dal maggio - giugno 2000 al maggio - giugno 2004) è stata condotta un'indagine basata sulla copertura, in ogni sessione, di oltre 1000 stazioni di rilevamento distribuite nel territorio provinciale di Perugia.
La localizzazione delle stazioni è stata ottenuta mediante il seguente schema di campionamento: in ciascuna cella UTM di 10 Km di lato, sono stati individuati dei percorsi tracciati lungo strade secondarie e scelti in modo tale da attraversare almeno le tipologie ambientali piu' rappresentate nell'unità geografica considerata. Le stazioni sono state posizionate lungo tali percorsi ad intervalli fissi di 1 Km, in ragione di 20 per ogni cella.
La localizzazione dei punti di rilevamento è rimasta per lo più invariata di stagione in stagione. In ciascuna delle stazioni è stato effettuato un rilevamento della durata di 8' in inverno e 10' durante il periodo riproduttivo, nel corso del quale sono stati annotati tutti gli

individui contattati (osservazione ed ascolto).
Dall'elaborazione dei dati disponibili (cioè fino all'ultimo inverno, dicembre 2003 - gennaio 2004) risulta:

- un andamento complessivo pressoché costante della frequenza della specie in tutto il territorio provinciale (rapporto percentuale fra il n° delle stazioni in cui è stata rilevata la presenza ed il n° complessivo delle stazioni effettuate), con una distribuzione di poco più ampia in periodo riproduttivo rispetto a quello invernale;
- un andamento costante dell'indice di abbondanza (rapporto fra il n° complessivo dei contatti ottenuti con il n° delle stazioni in cui è stata rilevata la presenza) in periodo riproduttivo, mentre in inverno un picco di presenze in quello 2001 - 2002 ed un calo in quelli successivi.

Valutazione dei danni

Non è possibile una quantificazione precisa dei danni attribuibili alla Passera d'Italia nel territorio a caccia programmata provinciale, in quanto non rientra fra le specie risarcibili ai sensi della Legge Regionale 23/96: il risarcimento è previsto solo all'interno degli ambiti protetti (Oasi, ZRC, ecc.).
Molti agricoltori contattano il Servizio Programmazione e Gestione Faunistica per informarsi sulle modalità di denuncia del danno e poi rinunciano a sporgerla sapendo che comunque non saranno risarciti: in questo modo, purtroppo, non si ottengono dati sulla distribuzione, estensione ed intensità degli episodi di danneggiamento.
I danni provocati alle coltivazioni da questa specie, sono rilevabili soltanto da tecnici esperti, in quanto poco visibili e a carico dei soli semi dei cereali, senza coinvolgere l'intera pianta o il terreno.
Le segnalazioni di danni pervenute per l'anno 2003 (in territorio libero, attribuite insieme allo storno) sono riferite a vigneti: attualmente stanno pervenendo al Servizio Programmazione e Gestione Faunistica richieste di intervento da aziende agricole che esprimo timori soprattutto per le coltivazioni cerealicole.

Prelievo effettuato negli anni precedenti

Nel corso delle stagioni venatorie precedenti sono stati prelevati i seguenti quantitativi (dati estrapolati dai tesserini riconsegnati):

stagione venatoria	n° capi abbattuti
2002/2003	**116.787**
2003/2004	**90.915**

Tenendo conto di quanto emerge dalla relazione di cui sopra e in riferimento alle ipotesi previste dall'art 9, comma I, lettera a) della Direttiva 79/409/CEE, si ritiene di proporre quale periodo di prelievo dal 5 settembre al 31 gennaio 2005.

Il Tecnico incaricato
Dott. Luca Convito

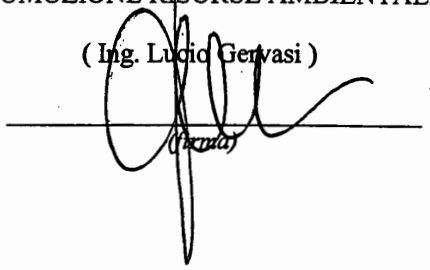
Copia conforme all'originale conservato presso la sede della Provincia di Perugia. La copia è rilasciata per uso amministrativo e si compone di n. 9 fogli.

Perugia 16.08.2004

IL DIRETTORE DELL'AREA

PROMOZIONE RISORSE AMBIENTALI

(Ing. Lucio Gervasi)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 309

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio della Provincia il 16/08/2004 e vi resterà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Perugia 16 Agosto 2004

Il Responsabile dell'Ufficio
Movimento Deliberativo e
Assistenza Segreteria Generale

PROVINCIA DI PERUGIA

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e pertanto è esecutiva a tutti gli effetti di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Alfonso Gentili

Perugia 17.08.2004

Delibera n. 438 del 09.08.04

PROVINCIA DI PERUGIA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni consecutivi dal 16.08.2004 al 31.08.2004 ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, senza che siano stati presentati reclami od opposizioni.

IL Responsabile dell'Ufficio
Movimento Deliberativo e
Assistenza Segreteria Generale
Dr.ssa Ornella Lancia

PROVINCIA DI PERUGIA

GIUNTA PROVINCIALE

Prot. n. 50766

Deliberazione n. 441 Del 09.08.2004

Allegati n. 1

Oggetto: PRELIEVO IN DEROGA DELLA SPECIE STORNO STAGIONE VENATORIA 2004/05 - ATTO DI INDIRIZZO.

COZZARI GIULIO	*Presidente*	*presente*
GIOVAGNOLA PALMIRO	*Vice Presidente*	*presente*
ANTONINI PONTI NERINA	*Assessore*	*presente*
NERI PIER LUIGI	*Assessore*	*presente*
MORICONI GIOVANNI	*Assessore*	*presente*
TINTI DONATELLO	*Assessore*	*presente*
BUCONI MASSIMO	*Assessore*	*presente*
FIORITI RICCARDO	*Assessore*	*presente*
GRANOCCHIA GIULIANO	*Assessore*	*presente*

PRESIDENTE: GIULIO COZZARI

RELATORE: MASSIMO BUCONI

DIRIGENTE AREA: LUCIO GERVASI

SEGRETARIO GENERALE: ALFONSO GENTILI

Prot. n. 50766

Deliberazione n. 441 Del 09.08.2004

Allegati n. 1

Oggetto: PRELIEVO IN DEROGA DELLA SPECIE STORNO STAGIONE VENATORIA 2004/05 - ATTO DI INDIRIZZO.

LA GIUNTA PROVINCIALE

PREMESSO che questa Amministrazione, ai sensi della vigente normativa è preposta allo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di tutela della fauna selvatica e di disciplina dell'attività venatoria;

CHE il Consiglio della Comunità Europea nella stesura della Direttiva del 02/04/1979 n. 409 prevede nelle considerazioni preliminari che: " a causa del livello di popolazione talune specie possono formare oggetto di atti di caccia, ciò che costituisce un modo ammissibile di utilizzazione sempre che vengano stabiliti ed osservati determinati limiti e che tali atti di caccia devono essere compatibili con il mantenimento della popolazione di tali specie ad un livello soddisfacente";

CHE, inoltre, la Corte di Giustizia con Sentenza del 07/03/1996 ha stabilito che le specie di uccelli, oggetto di un regime generale di protezione, secondo la Direttiva Comunitaria e non incluse nell'allegato II° della Direttiva 79/409/CEE possono essere interessati da un regime di deroga anche per quanto riguarda l'esercizio venatorio in presenza delle condizioni di cui agli artt. 2 e 9 della stessa Direttiva 79/409/CEE;

ATTESO che:

- l'art. 2 della sopra citata Direttiva 79/409/CEE recita: "Gli stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative;
- l'art. 9 della Direttiva, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, detta le regole per applicare le deroghe alle specie non previste nell'allegato II°;
- la Legge n. 221/02 di attribuzione alle Regioni delle competenze attuative delle deroghe di cui all'art.9 della Direttiva 79/409/CEE, all'art. 1 comma 3 ~~prevede che tale sistema di deroga non può~~ avere per oggetto specie per le quali sia dichiarata la forte diminuzione della consistenza numerica;

PRESO ATTO che la Regione dell'Umbria ha provveduto con la Legge Regionale n. 14/94 e successive modificazioni ed integrazioni, la possibilità per le Province di autorizzare prelievi in deroga anche per la specie storno con riferimento alle ipotesi previste dall' art. 9 comma 1 lettera A della Direttiva 79/409/CEE e con i